

Ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017

Testo COORDINATO NON UFFICIALE, con le modifiche apportate da:

Ordinanza n. 85 del 31 luglio 2019

Le modifiche al testo previgente sono evidenziate attraverso il colore grigio scuro ed hanno efficacia a partire dal 8 agosto 2019, giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario Straordinario: <<l'art. 9 dell'Allegato A all'Ordinanza n.12 del 9 gennaio 2017, al comma 1, viene riconosciuto un contributo aggiuntivo, per le sole indagini o prestazioni specialistiche, nella misura massima del 2,5%, di cui lo 0,5% per l'analisi di risposta sismica locale, al netto di IVA e dei versamenti previdenziali>>.

ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017

Le modifiche al testo previgente sono evidenziate attraverso il colore rosso ed hanno efficacia dal 9 gennaio 2017, data di entrata in vigore dell'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017, avvenuta il giorno della sua sottoscrizione e fino al 31 dicembre 2018.

ordinanza n. 36 del 8 settembre 2017

Le modifiche al testo previgente sono evidenziate attraverso il colore blu ed hanno efficacia dal 9 settembre 2017, data di entrata in vigore dell'ordinanza n. 36 del 8 settembre 2017, avvenuta il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito del Commissario Straordinario.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

Ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017

“Attuazione dell'articolo 34 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, e modifiche agli articoli 1, comma 2, lettera c) e 6, comma 2, dell'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, agli articoli 1, 3, comma 1, e 5, comma 2, dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, ed all'articolo 1, commi 1 e 2, dell'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016”

Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, Vasco Errani, nominato con decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui il sig. Vasco Errani è stato nominato Commissario Straordinario del Governo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;

Richiamato il comma 2 dell'articolo 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica, il quale prevede che il Commissario Straordinario del Governo provvede, in particolare, al coordinamento delle amministrazioni statali, nonché con l'Autorità Nazionale Anticorruzione, alla definizione dei piani, dei programmi d'intervento, delle risorse necessarie e delle procedure amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici pubblici e privati, nonché delle infrastrutture nei territori colpiti dal sisma;

2

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo";

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l'ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo"

Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016", convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016;

Visto l'articolo 2 del citato decreto legge n. 189 del 2016, recante la disciplina delle "Funzioni

del Commissario straordinario e dei Vice Commissari” e, in particolare:

- a) il primo comma che, alla lettera g), attribuisce al Commissario Straordinario il compito di adotta e gestire l’elenco speciale di cui all’articolo 34 del medesimo decreto legge, raccordandosi con le autorità preposte per lo svolgimento delle attività di prevenzione contro le infiltrazioni della criminalità organizzata negli interventi di ricostruzione;
- b) il secondo comma che, per le esercizio delle funzioni di cui al comma 1, consente al Commissario straordinario di emanare ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’ordinamento europeo. Le ordinanze sono emanate previa intesa con i Presidenti delle Regioni interessate nell’ambito della cabina di coordinamento di cui all’articolo 1, comma 5, e sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Visto l’articolo 31, commi 2 e 3, del citato decreto legge n. 189 del 2016 che prevede:

- a) la perdita totale del contributo erogato nel caso di inadempimento dell’obbligo di tracciamento finanziario consistente nel mancato utilizzo di banche o di Poste italiane s.p.a. per il pagamento, in tutto o in parte, agli operatori economici incaricati o ai professionisti abilitati di cui all’articolo 34 per gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, delle somme percepite a titolo di contributo pubblico per la ricostruzione;
- b) la revoca parziale del contributo, in misura corrispondente all’importo della transazione effettuata, in caso di inadempimento ad uno degli ulteriori obblighi di cui all’articolo 6, comma 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136;

Visto l’articolo 34 del citato decreto legge n. 189 del 2016 che, al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, prevede l’istituzione di elenco speciale dei professionisti abilitati (denominato «elenco speciale»), stabilendo, altresì:

- a) al comma 2, che “i soggetti privati conferiscono gli incarichi per la ricostruzione o riparazione e ripristino degli immobili danneggiati dagli eventi sismici esclusivamente a professionisti iscritti nell’elenco di cui al comma 1”;
- b) al comma 4, che “il direttore dei lavori non deve avere in corso né avere avuto negli ultimi tre anni rapporti diretti di natura professionale, commerciale o di collaborazione, comunque denominati, con l’impresa affidataria dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, né rapporti di parentela con il titolare o con chi riveste cariche societarie nella

stessa”;

Considerato che, in base alle previsioni contenute nel sopra menzionato articolo 34, il Commissario Straordinario, anche attraverso provvedimenti adottati ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2, comma 2, del decreto legge n. 189 del 2016:

- a) individua i criteri generali ed i requisiti minimi per l’iscrizione nello «elenco speciale» (comma 1);
- b) detta la disciplina analitica e di dettaglio del contributo previsto, con riguardo a tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione pubblica e privata, nella misura del 10 per cento, nonché dell’ulteriore contributo (c.d. contributo aggiuntivo) previsto, con esclusivo riguardo alle indagini o prestazioni specialistiche, nella misura del 2 per cento (comma 5);
- c) in relazione alle opere pubbliche, compresi i beni culturali di competenza delle diocesi e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, stabilisce la soglia massima di assunzione degli incarichi da parte dei professionisti, tenendo conto dell’organizzazione dimostrata nella qualificazione (comma 6);
- d) con riguardo agli interventi di ricostruzione privata, elabora criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale (comma 7);

4

Rilevato che l’articolo 34 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, stabilisce un limite all’entità del contributo pubblico che può essere riconosciuto per le prestazioni necessarie nello svolgimento dell’attività tecnica prevedibile per interventi di riparazione con rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico e demolizione e ricostruzione di edifici danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, ma non anche criteri per la determinazione dei compensi dovuti al professionista incaricato;

Considerato che, nel caso di interventi di riparazione con rafforzamento locale/ripristino con miglioramento sismico/demolizione e ricostruzione degli immobili privati, danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, per i quali sia stato accertato il nesso di causalità, appare necessario procedere all’individuazione del limite massimo ammissibile al finanziamento per il contributo relativo alle spese tecniche dei professionisti abilitati, sulla base dei seguenti criteri:

- a) descrizione della tipologia di prestazioni e di spese tecniche suscettibili di contributo e di

quelle escluse;

- b) qualificazione della percentuale del 10% indicata al comma 5 dell'articolo 34 del decreto legge n. 189 del 2016, come valore massimo del contributo erogato, graduato in considerazione della diversa natura, importanza e complessità della prestazione tecnica richiesta al professionista;
- c) individuazione di un contributo minimo, pari ad euro 6.000,00, indipendentemente dall'importo dei lavori, in considerazione della necessità di riconoscere al professionista incaricato un'adeguata remunerazione per la complessiva attività svolta anche in relazione agli interventi di modesta entità;
- d) descrizione delle prestazioni specialistiche, suscettibili di contribuzione c.d. integrativa ai sensi del medesimo comma 5, e previsione di una graduazione dell'entità del contributo c.d. integrativo che, fermo il limite del 2%, tenga conto della diversa natura, importanza e complessità della prestazione tecnica richiesta al professionista;

5

Ravvisata l'opportunità di individuare, all'esito di un confronto di tipo collaborativo con la Rete Nazionale delle Professioni dell'area tecnica e scientifica finalizzato ad assicurare la massima condivisione del contenuto della presente ordinanza e prevenire possibili contestazioni da parte dei professionisti:

- a) i criteri generali ed i requisiti minimi per l'iscrizione nello «elenco speciale»;
- b) la disciplina analitica e di dettaglio del contributo previsto, con riguardo alla ricostruzione privata, dall'articolo 34, comma 5, del medesimo decreto legge, nella misura del 10 per cento, nonché dell'ulteriore contributo (c.d. contributo aggiuntivo) previsto, con esclusivo riguardo alle indagini o prestazioni specialistiche, nella misura del 2 per cento, secondo i criteri sopra descritti;
- c) in attuazione delle previsioni contenute nell'articolo 34, comma 7, del medesimo decreto legge, con riguardo agli interventi di ricostruzione privata, i criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale;

Ravvisata l'opportunità di sottoscrivere un apposito protocollo d'intesa con la Rete Nazionale delle Professioni dell'area tecnica e scientifica, al fine di:

- a) disciplinare lo svolgimento da parte dei professionisti dell'attività prevista dall'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2015;

- b) individuare la composizione e le funzioni dell'Osservatorio Nazionale previsto dall'articolo 2, comma 5, dell'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016;
- c) elaborare uno schema di contratto – tipo, contenente una disciplina dei rapporti tra committente e professionista, conforme alle previsioni contenute nell'articolo 34 del sopra menzionato decreto legge e nella presente ordinanza;
- d) prevedere l'obbligo dei professionisti iscritti nell'elenco previsto dal citato articolo 34 di accettare il conferimento dell'incarichi esclusivamente mediante contratti aventi le medesime caratteristiche del sopra menzionato contratto - tipo;

Vista la proposta della Rete Nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica inviata con nota del 29 novembre 2016 prot. 527/2016, acquisita in data 2 dicembre 2016, prot. n. 344;

Visto il verbale sottoscritto a seguito dell'incontro del 1 dicembre 2016 tra il Commissario Straordinario, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ed i rappresentanti della Rete delle Professioni dell'area tecnica e scientifica;

6

Ritenuto opportuno stabilire, con una successiva ordinanza:

- a) la disciplina analitica e di dettaglio dei contributi previsti dai commi 5 dell'articolo 34 del decreto legge n. 189 del 2016, con riguardo a tutte le attività tecniche, indagini o prestazioni specialistiche relative alla ricostruzione pubblica;
- b) la soglia massima di assunzione degli incarichi afferenti le opere pubbliche, compresi i beni culturali di competenza delle Diocesi e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, tenendo conto dell'organizzazione dimostrata dai professionisti nella qualificazione, nonché nel rispetto del D.Lgs. 50/2016, con particolare riferimento ai criteri di rotazione degli incarichi, di trasparenza e di concorrenza;

Visto l'ulteriore verbale sottoscritto a seguito dell'incontro del 5 gennaio 2017 tra il Commissario Straordinario ed i rappresentanti della Rete delle Professioni dell'area tecnica e scientifica;

Visto lo schema di Protocollo d'intesa tra il Commissario Straordinario e la Rete Nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica, recante "i Criteri generali e requisiti minimi per l'iscrizione nell'Elenco speciale dei professionisti abilitati di cui all'art. 34, commi 1, 2, 5 e 7, Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, schema di contratto tipo, censimento dei danni ed istituzione dell'Osservatorio della ricostruzione";

Visto lo schema di contratto tipo per lo svolgimento di prestazioni d'opera intellettuale in

favore di committenti privati per la ricostruzione post-sisma 2016, allegato 1 al sopra citato schema di Protocollo d'intesa tra il Commissario Straordinario e la Rete Nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica;

Vista l'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, recante la disciplina della "Determinazione del contributo concedibile per gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale su edifici che hanno subito danni lievi a causa degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi" e, in particolare, gli articoli 1 e 6;

Vista l'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, recante la disciplina della "Delocalizzazione immediata e temporanea delle attività economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016" e, in particolare, gli articoli 1, 3 e 5;

Vista l'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016, recante "Disposizioni concernenti i rilievi di agibilità post sismica conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016" e, in particolare, gli articoli 1, 2 e 3;

Visti gli articoli 11 e 15 delle disposizioni sulla legge in generale;

Vista l'intesa espressa dai Presidenti delle Regioni – Vicecommissari nella cabina di coordinamento del 21 dicembre 2016;

Visti gli artt. 33, comma 1, del decreto legge n. 189/2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e ss.mm., in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 30 giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti;

DISPONE

Articolo 1

Ambito di applicazione

~~1. La presente ordinanza, in attuazione delle previsioni contenute nell'articolo 34, commi 1, 2, 4, 5 e 7, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, contiene le disposizioni finalizzate ad assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori attraverso l'istituzione di un elenco speciale dei professionisti abilitati, denominato «elenco speciale», con la definizione dei criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovano~~

~~giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale~~

1. La presente Ordinanza, in attuazione delle previsioni contenute nell'articolo 34, commi 1, 2, 4, 5 e 7, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, come modificate ed integrate dal decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, contiene le disposizioni finalizzate ad assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori attraverso l'istituzione di un elenco speciale dei professionisti abilitati, denominato «elenco speciale», con la definizione dei criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale.
2. Le disposizioni del decreto legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificate ed integrate dal decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, quelle contenute nella presente ordinanza si applicano a tutti i professionisti, iscritti nell'Elenco speciale previsto dall'articolo 34 del sopra menzionato decreto legge n. 189 del 2016”;

8

Articolo 2

~~Approvazione dello schema di Protocollo d'intesa tra il Commissario Straordinario e la Rete Nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica~~

Approvazione dello schema di Protocollo d'intesa tra il Commissario Straordinario e la Rete Nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica e dello schema di Protocollo d'intesa tra il Commissario Straordinario ed il Consiglio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati riunito nel Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali –

(l'Allegato A è sostituito con gli Allegati A e B dell'ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017).

~~1. E' approvato lo schema di Protocollo d'intesa tra il Commissario Straordinario e la Rete Nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica, recante “Criteri generali e requisiti minimi per l'iscrizione nell'Elenco speciale dei professionisti abilitati di cui all'art. 34, commi 1, 2, 5 e 7, Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, schema di contratto tipo, censimento dei danni ed istituzione dell'Osservatorio della ricostruzione”.~~

~~2. Lo schema di Protocollo d'intesa, di cui al precedente comma 1, costituente l'Allegato "A", è parte integrante e sostanziale della presente ordinanza. Esso contiene: a) i criteri generali ed i requisiti minimi per l'iscrizione nello «elenco speciale»; b) la disciplina analitica e di dettaglio del contributo previsto dall'articolo 34, comma 5, del medesimo decreto legge, con riguardo a tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione pubblica e privata nella misura del 10 per cento, nonché dell'ulteriore contributo (c.d. contributo aggiuntivo) previsto, con esclusivo riguardo alle indagini o prestazioni specialistiche, nella misura del 2 per cento; c) in attuazione delle previsioni contenute nell'articolo 34, comma 7, del medesimo decreto legge, con riguardo agli interventi di ricostruzione privata, i criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale; d) la disciplina dello svolgimento da parte dei professionisti dell'attività prevista dall'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016; e) la disciplina relativa alla composizione ed alle funzioni dell'Osservatorio Nazionale previsto dall'articolo 2, comma 5, dell'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016.~~

9

~~3. — Al fine di tenere conto della diversa natura, importanza e complessità della prestazione tecnica richiesta al professionista, l'entità del contributo, riconosciuto secondo i criteri stabiliti dagli articoli 8 e 9 dell'Allegato "A" della presente ordinanza, è di tipo «regressivo per scaglioni». Conseguentemente, la determinazione dell'importo del contributo viene effettuata applicando la percentuale stabilita per ciascuno degli scaglioni individuati dagli articoli 8 e 9 del sopra menzionato Allegato "A".~~

1. Sono approvati gli schemi di Protocollo d'intesa tra il Commissario Straordinario e la Rete Nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica (Allegato A) e tra il Commissario Straordinario e il Consiglio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati riunito nel Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali (Allegato B), recanti "Criteri generali e requisiti minimi per l'iscrizione nell'Elenco speciale dei professionisti abilitati di cui all'art. 34, commi 1, 2, 5 e 7, Decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, schema di contratto tipo, censimento dei danni ed istituzione dell'Osservatorio della ricostruzione", che sostituisce il precedente Protocollo d'intesa approvato dall'art. 2 dell'Ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017.

2. Gli schemi di Protocollo d'intesa, di cui al precedente comma 1, costituenti gli Allegati "A" e "B", sono parte integrante e sostanziale della presente ordinanza. Essi contengono:

- a) i criteri generali ed i requisiti minimi per l'iscrizione nello «elenco speciale»;
- b) la disciplina analitica e di dettaglio del contributo previsto dall'articolo 34, comma 5, del medesimo decreto legge, come sostituito dall'articolo 9, comma 1, lettera b), del D.L. 9 febbraio 2017 n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, con riguardo a tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione pubblica e privata nella misura, al netto dell'IIVA e dei versamenti previdenziali, del 10 per cento, incrementabile fino al 12,5 per cento per i lavori di importo inferiore ad euro 500.000, e pari, nel massimo, al 7.5 per cento per i lavori di importo superiore ad euro 2 milioni, nonché dell'ulteriore contributo (c.d. contributo aggiuntivo) previsto, con esclusivo riguardo alle indagini o prestazioni specialistiche, ad esclusione delle indagini e dei prelievi per valutare le caratteristiche dei terreni ai fini della redazione della relazione geologica/geotecnica, per i materiali da costruzione e le prove di laboratorio connesse, nella misura massima del 2 per cento;
- c) in attuazione delle previsioni contenute nell'articolo 34, comma 7, del medesimo decreto legge, con riguardo agli interventi di ricostruzione privata, i criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale;
- d) la disciplina dello svolgimento da parte dei professionisti dell'attività prevista dall'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016;
- e) la disciplina relativa alla composizione ed alle funzioni dell'Osservatorio Nazionale previsto dall'articolo 2, comma 5, dell'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016.

3. Al fine di tenere conto della diversa natura, importanza e complessità della prestazione tecnica richiesta al professionista, l'entità del contributo, riconosciuto secondo i criteri stabiliti dagli articoli 8 e 9 dell'Allegato "A" e dell'Allegato "B" della presente ordinanza, è di tipo «regressivo per scaglioni». Conseguentemente, la determinazione dell'importo del contributo viene effettuata applicando la percentuale stabilita per ciascuno degli scaglioni individuati dagli articoli 8 e 9 dei sopra menzionati Allegati "A" e "B".

Articolo 3

Approvazione dello schema di contratto tipo per lo svolgimento di prestazioni d'opera

intellettuale in favore di committenti privati per la ricostruzione post-sisma 2016”

(l' Allegato B è stato sostituito con l'Allegato C dell'ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017).

~~1. — E’ approvato lo schema di contratto tipo per lo svolgimento di prestazioni d’opera intellettuale in favore di committenti privati per la ricostruzione post-sisma 2016.~~

~~2. — Lo schema di contratto, di cui al precedente comma 1, costituente l’Allegato “B”, è parte integrante e sostanziale della presente ordinanza.~~

~~3. — Tutti i professionisti, iscritti nell’Elenco speciale previsto dall’articolo 34 del decreto legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in relazione alle attività disciplinate dal sopra menzionato decreto legge e dalla presente ordinanza: **a)** non possono accettare incarichi, né svolgere prestazioni se non mediante la sottoscrizione di contratti redatti in conformità allo schema di contratto tipo allegato alla presente ordinanza; **b)** non possono cedere a terzi i contratti sottoscritti con i committenti; **c)** ai fini dell’esecuzione delle prestazioni d’opera intellettuale previste dal contratto non possono avvalersi, né direttamente, né indirettamente, dell’attività di terzi, diversi dal proprio personale dipendente, dai collaboratori in forma coordinata e continuativa e, per i professionisti associati, per le società di professionisti, per le società di ingegneria, per i consorzi, per i GEIE ed i raggruppamenti temporanei come definiti dall’articolo 5, paragrafo §1, lettera G) dell’Allegato “A” alla presente ordinanza, dagli appartenenti all’associazione, alla società, al consorzio, al GEIE ovvero al raggruppamento temporaneo, fermo restando per ciascun soggetto l’applicazione della specifica disciplina di settore.~~

~~4. — L’inosservanza dei divieti previsti dal precedente terzo comma comporta la cancellazione del professionista dall’Elenco speciale di cui all’articolo 34 del decreto legge n. 189 del 2016 e la revoca ovvero il non riconoscimento del contributo previsto dal medesimo articolo 34~~

1. È approvato lo schema di contratto tipo per lo svolgimento di prestazioni d’opera intellettuale in favore di committenti privati per la ricostruzione post-sisma 2016, che sostituisce il precedente schema di contratto tipo approvato dall'art. 3 dell'Ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017.

2. Lo schema di contratto, di cui al precedente comma 1, costituente l’Allegato “C”, è parte integrante e sostanziale della presente ordinanza.

3. Tutti i professionisti, iscritti nell’Elenco speciale previsto dall’articolo 34 del decreto

legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dall'art. 9 del D.L. 9 febbraio 2017 n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n.45, in relazione alle attività disciplinate dal sopra menzionato decreto legge e dalla presente ordinanza:

- a) non possono accettare incarichi, né svolgere prestazioni se non mediante la sottoscrizione di contratti redatti in conformità allo schema di contratto tipo allegato alla presente ordinanza;
- b) non possono cedere a terzi i contratti sottoscritti con i committenti;
- c) ai fini dell'esecuzione delle prestazioni d'opera intellettuale previste dal contratto non possono avvalersi, né direttamente, né indirettamente, dell'attività di terzi, diversi dal proprio personale dipendente, dai collaboratori in forma coordinata e continuativa e, per i professionisti associati, per le società di professionisti, per le società di ingegneria, per i consorzi, per i GEIE ed i raggruppamenti temporanei come definiti dall'articolo 5, comma 1, lettera g) dell'Allegato "A" e dell'Allegato "B" alla presente ordinanza, dagli appartenenti all'associazione, alla società, al consorzio, al GEIE ovvero al raggruppamento temporaneo, fermo restando per ciascun soggetto l'applicazione della specifica disciplina di settore.

12

4. Il progettista o il direttore dei lavori non deve avere in corso né avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici, quali quelli di legale rappresentante, titolare, amministratore, socio, direttore tecnico, dipendente, collaboratore coordinato e continuativo o consulente, con le imprese invitate a partecipare alla selezione per l'affidamento dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, né rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, con il titolare o con chi riveste cariche societarie nelle stesse. A tale fine, il professionista produce apposita autocertificazione al committente, trasmettendone altresì copia agli uffici speciali per la ricostruzione. La struttura commissariale può effettuare controlli, anche a campione, in ordine alla veridicità di quanto dichiarato.

5. L'inosservanza dei divieti previsti dal terzo comma comporta la cancellazione del professionista dall'Elenco speciale di cui all'articolo 34 del decreto legge n. 189 del 2016 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dall'art. 9 del D.L. 9 febbraio 2017 n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 e

il non riconoscimento del contributo previsto dal medesimo articolo 34 ovvero la decadenza dallo stesso, con conseguente obbligo di restituzione delle somme già percepite.

6. L'inosservanza del divieto previsto dal quarto comma comporta la cancellazione del professionista dall'elenco speciale di cui all'art. 34 del decreto legge n. 189 del 2016 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dall'art. 9 del decreto legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, ed è escluso il riconoscimento al professionista di qualsiasi compenso e/o indennizzo per l'attività svolta, anche sotto forma di contributo ai sensi del quinto comma dell'articolo 34 del decreto legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dall'art. 9 del decreto legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 che, ove già corrisposto in tutto o in parte, viene revocato.

Articolo 4

Requisiti per l'iscrizione nell'Elenco speciale dei professionisti

1. Possono presentare domanda di iscrizione nell'Elenco speciale previsto dall'articolo 34 del decreto legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e come modificato dall'articolo 9, comma 1, lettera b), del decreto legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, i professionisti, rientranti in una delle categorie previste dall'articolo 5, paragrafo §1, lettera G) dell'Allegato "A" alla presente ordinanza, in possesso dei requisiti ivi stabiliti.
2. Ai fini dell'iscrizione di cui al primo comma, le società di ingegneria devono altresì possedere i requisiti previsti dall'articolo 46, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dall'articolo 3 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016, n. 263.
3. Possono presentare domanda di iscrizione nell'Elenco speciale previsto dall'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e come modificato dall'art. 9, comma 1, lettera b), del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, tutti coloro i quali, nell'ambito dell'attività di ricostruzione sia pubblica che privata, siano chiamati a svolgere prestazioni specialistiche, connesse o comunque afferenti l'attività di progettazione o di direzione lavori,

la cui effettuazione richiede obbligatoriamente l'iscrizione in un elenco tenuto da una Pubblica Amministrazione o da un Ente pubblico.

4. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale, i professionisti di cui al precedente comma 3 devono attestare, nella domanda di iscrizione, nei modi e nelle forme di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, il possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere iscritto in un elenco tenuto da una Pubblica Amministrazione o da un Ente pubblico;
- b) non essere soggetto alla sanzione disciplinare della sospensione (o più grave) al momento della pubblicazione dell'avviso per la formazione dell'elenco;
- c) non aver riportato condanne con sentenza definitiva ovvero decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti indicati dall'art. 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e non essere sottoposto a provvedimenti restrittivi per reati contro il patrimonio o contro la Pubblica amministrazione. La causa di esclusione perdura nei limiti della durata della pena ovvero della misura restrittiva, fatte salve le eventuali pene accessorie;
- d) non essere destinatario di uno dei provvedimenti previsti dall'art. 80, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- e) essere in regola con la contribuzione obbligatoria, accertata attraverso attestato della Cassa previdenziale di riferimento o della Gestione separata INPS;
- f) rispettare gli obblighi deontologici e professionali;
- g) essere un operatore economico professionale riconducibile, con riferimento alle opere pubbliche, ad una delle categorie previste dall'art. 46 del decreto legislativo n. 50 del 2016 ovvero, con riferimento alle opere private, ad una delle seguenti categorie soggettive (ferma restando l'equivalenza per i professionisti UE aventi sede o stabilizzati in altri stati membri): professionisti individuali; professionisti associati; società tra professionisti di cui al decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 34 attuativo dell'art. 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183; società di persone; società di capitali; società cooperative; consorzi; raggruppamenti temporanei fra operatori economici professionali riconducibili alle sopraindicate

categorie;

- h) essere in possesso di requisiti di affidabilità e di professionalità, adeguati e proporzionati alla natura ed alla tipologia dell'attività che si intende svolgere, comprovata mediante apposito curriculum vitae, contenente le informazioni essenziali e la descrizione della struttura organizzativa (personale e risorse strumentali), esistente al momento della presentazione della domanda di iscrizione ed impiegabile per lo svolgimento dell'attività.

5. In caso di sopravvenuta insussistenza di uno dei requisiti previsti dalle lettere da a) ad h) del precedente comma 4 il professionista è automaticamente cancellato dall'elenco speciale.

6. L'iscrizione dei professionisti di cui al precedente comma 4 avviene secondo le modalità stabilite nel successivo articolo 5.

7. Nei confronti dei professionisti di cui al comma 4:

- a) non si applicano le disposizioni contenute negli articoli da 1 a 5 e nell'articolo 8 degli allegati A e B dell'ordinanza commissariale n. 29 del 9 giugno 2017;
- b) si applicano le disposizioni contenute negli articoli 6, 7, 9, 10 e 11 degli allegati A e B dell'ordinanza commissariale n. 29 del 29 giugno 2017. Ai fini dell'osservanza dei limiti previsti dall'articolo 6 degli allegati A e B dell'ordinanza commissariale n. 29 del 29 giugno 2017, le prestazioni rese dai professionisti di cui al comma 4 sono equiparate a quelle indicate nella lettera e) del paragrafo 1 del medesimo articolo 6.

15

Articolo 5

Modalità di iscrizione nell'Elenco speciale dei professionisti

1. Il Commissario straordinario cura la formazione e l'aggiornamento dell'elenco speciale previsto dall'articolo 34 del decreto legge n. 189 del 2016 **convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, come modificate ed integrate dal decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017**, mediante apposito avviso pubblico finalizzato a raccogliere le manifestazioni di interesse dei predetti professionisti, elaborato secondo i criteri generali ed i requisiti minimi previsti dal precedente articolo 2.

2. La manifestazione di interesse deve essere formulata dal professionista mediante la compilazione del modulo allegato all'avviso pubblico previsto dal precedente comma 1, inviato utilizzando l'apposita piattaforma tecnologica predisposta dal Commissario

Straordinario. Nel caso in cui la piattaforma tecnologica prevista dal precedente periodo non sia ancora stata istituita ovvero funzionante alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, l'invio della manifestazione di interesse deve essere effettuato, a mezzo posta elettronica certificata, all'apposito indirizzo PEC del Commissario Straordinario indicato nell'avviso pubblico

Articolo 6

Gestione dell'Elenco Speciale (*)

(*)Ai sensi dell'articolo 7, comma 2 dell'ordinanza n. 36 dell'8 settembre 2017, quest'articolo viene integralmente sostituito dall'articolo 4, dell'ordinanza n. 29 del 29 giugno 2017, con decorrenza 12 giugno 2017 data della pubblicazione di quest'ultima ordinanza.

1. ~~Il Commissario Straordinario provvede all'aggiornamento periodico dei dati contenuti nell'Elenco speciale, sulla base delle informazioni fornite dai professionisti e dei dati emergenti dall'attività di verifica e controllo effettuata su quanto dichiarato.~~

2. ~~Il Commissario Straordinario rifiuta l'iscrizione nell'Elenco speciale:~~

- ~~a) in caso di accertata insussistenza dei requisiti previsti dal precedente articolo 4 e dall'articolo 5, paragrafo §1, lettere da A) ad I) dell'Allegato "A" alla presente ordinanza;~~
- ~~b) nelle ipotesi previste dall'articolo 5, paragrafo §2, dell'Allegato "A" alla presente ordinanza;~~
- ~~c) nelle ipotesi previste dall'articolo 6, paragrafo 5, dell'Allegato "A" alla presente ordinanza;~~
- ~~d) nelle ipotesi previste dall'articolo 1, comma 5, dell'ordinanza commissariale n. 10 del 19 dicembre 2016; e) nelle ipotesi previste dall'articolo 2, comma 5, primo periodo, dell'ordinanza commissariale n. 10 del 19 dicembre 2016.~~

3. ~~Il Commissario Straordinario dispone la cancellazione dei professionisti iscritti nell'Elenco speciale:~~

- ~~a) in caso di accertata insussistenza, anche sopravvenuta, dei requisiti previsti dal precedente articolo 4 e dall'articolo 5, paragrafo §1, lettere da A) ad I) dell'Allegato "A" alla presente ordinanza;~~

- ~~b) — in caso di violazione dei divieti previsti dal precedente articolo 3, comma 3;~~
- ~~c) — nelle ipotesi previste dall'articolo 5, paragrafo §2, dell'Allegato "A" alla presente ordinanza;~~
- ~~d) — nelle ipotesi previste dall'articolo 6, paragrafo §5, dell'Allegato "A" alla presente ordinanza;~~
- ~~e) — nelle ipotesi previste dall'articolo 1, comma 5, dell'ordinanza commissariale n. 10 del 19 dicembre 2016;~~
- ~~f) — nelle ipotesi previste dall'articolo 2, comma 5, primo periodo, dell'ordinanza commissariale n. 10 del 19 dicembre 2016.~~

~~4. — In tutti i casi di rifiuto dell'iscrizione nell'Elenco speciale ovvero di cancellazione del professionista dall'Elenco speciale è escluso il riconoscimento al professionista di qualsiasi compenso e/o indennizzo per l'attività svolta, anche sotto forma di contributo ai sensi del quinto comma dell'articolo 34 del decreto legge n. 189 del 2016, che, ove già corrisposto in tutto o in parte, viene revocato~~

~~5. — Il Commissario Straordinario dispone la non iscrizione nell'Elenco speciale ovvero la sospensione del professionista iscritto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 5, dell'ordinanza commissariale n. 10 del 19 dicembre 2016, nel caso di accertata incongruità di più di tre schede AeDES.~~

1. Il Commissario Straordinario provvede all'aggiornamento periodico dei dati contenuti nell'Elenco speciale, sulla base delle informazioni fornite dai professionisti e dei dati emergenti dall'attività di verifica e controllo effettuata su quanto dichiarato.

2. Il Commissario Straordinario rifiuta l'iscrizione nell'Elenco speciale:

- a)** in caso di accertata insussistenza dei requisiti previsti dall'art. 4 dell'Ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. d), della presente Ordinanza e dall'articolo 5, paragrafo §1, lettere da A) ad I) degli Allegati "A" e "B" alla presente ordinanza;
- b)** in caso di violazione dei divieti previsti dal precedente articolo 3, commi 3 e 4;
- c)** nelle ipotesi previste dall'articolo 5, paragrafo §2, degli Allegati "A" e "B" alla presente ordinanza;
- d)** nelle ipotesi previste dall'articolo 6, paragrafo §5, degli Allegati "A" e "B" alla presente ordinanza;

- e) nelle ipotesi previste dall'articolo 1, comma 5, dell'ordinanza commissariale n. 10 del 19 dicembre 2016, come modificato dall'articolo 5 della presente ordinanza;
- f) nelle ipotesi previste dall'articolo 2, comma 5, primo periodo, dell'ordinanza commissariale n. 10 del 19 dicembre 2016.

3. Il Commissario Straordinario dispone la cancellazione dei professionisti iscritti nell'Elenco speciale:

- a) in caso di accertata insussistenza, anche sopravvenuta, dei requisiti previsti dall'art. 4 dell'Ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera d), della presente Ordinanza e dall'articolo 5, paragrafo §1, lettere da A) ad I) degli Allegati "A" e "B" alla presente ordinanza;
- b) in caso di violazione dei divieti previsti dal precedente articolo 3, commi 3 e 4;
- c) nelle ipotesi previste dall'articolo 5, paragrafo §2, degli Allegati "A" e "B" alla presente ordinanza;
- d) nelle ipotesi previste dall'articolo 6, paragrafo §5, degli Allegati "A" e "B" alla presente ordinanza;
- e) nelle ipotesi previste dall'articolo 1, comma 5, dell'ordinanza commissariale n. 10 del 19 dicembre 2016, come modificato dall'articolo 5 della presente ordinanza;
- f) nelle ipotesi previste dall'articolo 2, comma 5, primo periodo, dell'ordinanza commissariale n. 10 del 19 dicembre 2016.

4. In tutti i casi di rifiuto dell'iscrizione nell'Elenco speciale ovvero di cancellazione del professionista dall'Elenco speciale è escluso il riconoscimento al professionista di qualsiasi compenso e/o indennizzo per l'attività svolta, anche sotto forma di contributo ai sensi del quinto comma dell'articolo 34 del decreto legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dall'art. 9 del decreto legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, che, ove già corrisposto in tutto o in parte, deve essere restituito. Con successivi provvedimenti commissariali verranno disciplinate le modalità di restituzione da parte del professionista del contributo percepito, il recupero coattivo del contributo in conformità alle previsioni contenute negli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 e s.m.i., nonché le modalità di riversamento in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui all'articolo 4 del delle somme rimborsate o riscosse.

5. Il Commissario Straordinario dispone la non iscrizione nell'Elenco speciale ovvero la sospensione del professionista iscritto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 5, dell'ordinanza commissariale n. 10 del 19 dicembre 2016, nel caso di accertata incongruità di più di tre schede AeDES.

Articolo 7

Modifiche agli articoli 1, comma 2, lettera c) e 6, comma 2, dell'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, agli articoli 1, 3, comma 1, e 5, comma 2, dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, ed all'articolo 1, commi 1 e 2, dell'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016

1. All'articolo 1, comma 2, lettera c) dell'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016 è apportata la seguente modifica: le parole «dotati di autonoma partita catastale» sono sostituite dalle seguenti «individuati con autonomi dati catastali».

2. All'articolo 6, comma 2, dell'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016 è apportata la seguente modifica: al primo periodo, le parole «utilizzando l'apposito modulo di cui all'Allegato 2 alla presente ordinanza» sono soppresse.

3. Nelle more dell'istituzione della piattaforma informatica operante sul sito del Commissario straordinario, l'invio a mezzo PEC delle comunicazioni previste dall'articolo 6, comma 2, dell'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, è effettuato mediante il modulo costituente l'Allegato "C" della presente ordinanza.

4. All'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, è apportata la seguente modifica: al primo periodo, le parole «industriali, artigianali o commerciali, di servizi, turistiche ed agrituristiche» sono sostituite dalle seguenti «industriali, artigianali, commerciali, di servizi, turistiche, agricole o agrituristiche».

5. Nell'articolo 1 dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma 1-bis «*Ai fini della presente ordinanza, si considera "attività produttiva di imprese industriali, artigianali, commerciali, di servizi, turistiche, agricole o agrituristiche" anche lo svolgimento di attività di tipo libero– professionale in qualsiasi forma organizzata*».

6. All'articolo 3, comma 1, dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, è apportata la seguente modifica: al primo periodo, le parole «industriali, artigianali o commerciali, di servizi, turistiche ed agrituristiche» sono sostituite dalle seguenti «industriali, artigianali, commerciali,

di servizi, turistiche, agricole o agrituristiche».

7. All'articolo 5, comma 2, dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, è apportata la seguente modifica: al primo periodo, le parole «quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti «cinquanta giorni».

8. I commi 1 e 2 dell'articolo 1 dell'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016 sono così modificati :

«1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, i tecnici professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali e nell'elenco speciale di cui all'art. 34 del decreto legge n. 189 del 2016, abilitati all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico e strutturale nell'ambito dell'edilizia, fatti salvi i casi particolari disciplinati dall'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 422/2016 richiamata in premessa, possono essere incaricati della compilazione delle schede AeDES anche indipendentemente dall'attività progettuale.

20

1-bis. Qualora alla data di entrata in vigore della presente ordinanza non sia ancora stato pubblicato l'avviso previsto dal secondo periodo del primo comma dell'art. 34 del decreto legge n. 189 del 2016, l'incarico di cui al primo comma potrà essere conferito esclusivamente ai tecnici professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali, abilitati all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico e strutturale nell'ambito dell'edilizia, che attestino, nei modi e nelle forme di cui agli articoli 46 e 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, il possesso dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco speciale come individuati nell'art. 34 del decreto legge n. 189 del 2016 e nell'apposita ordinanza commissariale. Nei casi di omessa richiesta di iscrizione nell'elenco speciale previsto dall'art. 34 del decreto legge n. 189 del 2016, di rigetto della richiesta di iscrizione nell'elenco speciale previsto dall'art. 34 del decreto legge n. 189 del 2016 ovvero di cancellazione dall'elenco speciale previsto dall'art. 34 del decreto legge n. 189 del 2016, è escluso il riconoscimento al professionista di qualsiasi compenso e/o indennizzo per l'attività svolta, anche sotto forma di contributo ai sensi del quinto comma del sopra menzionato art. 34, che, ove già corrisposto in tutto o in parte, viene revocato.

1 – ter Qualora alla data di entrata in vigore della presente ordinanza non sia ancora stato istituito l'elenco speciale previsto dall'art. 34 del decreto legge n. 189 del 2016, l'incarico di cui al primo comma potrà essere conferito esclusivamente ai tecnici professionisti iscritti agli

ordini e collegi professionali, abilitati all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico e strutturale nell'ambito dell'edilizia, che attestino, nei modi e nelle forme di cui agli articoli 46 e 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, di essere in possesso di adeguati livelli di affidabilità e professionalità e di non aver commesso violazioni in materia contributiva e previdenziale ostative al rilascio del DURC. Nei casi di omessa richiesta di iscrizione nell'elenco speciale previsto dall'art. 34 del decreto legge n. 189 del 2016, di rigetto della richiesta di iscrizione nell'elenco speciale previsto dall'art. 34 del decreto legge n. 189 del 2016 ovvero di cancellazione dall'elenco speciale previsto dall'art. 34 del decreto legge n. 189 del 2016, è escluso il riconoscimento al professionista di qualsiasi compenso e/o indennizzo per l'attività svolta, anche sotto forma di contributo ai sensi del quinto comma del sopra menzionato art. 34, che, ove già corrisposto in tutto o in parte, viene revocato.

2. Entro 15 giorni dalla comunicazione da parte dei comuni della non utilizzabilità dell'edificio ovvero entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, laddove la comunicazione di inutilizzabilità sia già stata inviata, gli aventi diritto ai contributi, previsti in materia di ricostruzione privata dal decreto legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e dalle ordinanze commissariali, possono conferire ai tecnici professionisti, in possesso dei requisiti previsti dai precedenti commi 1, 1-bis e 1-ter, l'incarico, da espletarsi entro i successivi 15 giorni, di redigere e consegnare agli Uffici Speciali per la Ricostruzione le schede AeDES degli edifici danneggiati e dichiarati inutilizzabili sulla base delle schede FAST, corredate dalle relative perizie giurate. Oltre alla scheda AeDES i tecnici professionisti devono allegare alla perizia giurata una esauriente documentazione fotografica ed una sintetica relazione elaborata con particolare riferimento alle sezioni 3, 4, 5, 7 e 8 della scheda e con adeguata giustificazione del nesso di causalità del danno come determinato dagli eventi della sequenza sismica iniziata il 24 agosto 2016. Quest'ultimo aspetto deve essere particolarmente curato per gli edifici con interventi già finanziati da precedenti eventi sismici e non ancora conclusi, di cui all'art. 13 del decreto legge n. 189 del 2016, per i quali è richiesta un'adeguata documentazione fotografica del danno pregresso, dell'eventuale intervento parziale già effettuato e del danno prodotto dalla sequenza sismica iniziata il 24 agosto 2016. Fino all'istituzione dei predetti Uffici Speciali, le perizie di cui al presente comma sono consegnate presso gli uffici regionali provvisoriamente individuati dai Presidenti delle Regioni, in qualità di Vice Commissari, gli oneri finanziari derivanti



dall'attuazione della presente ordinanza si fa fronte mediante le risorse previste dall'articolo 5 del decreto legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229».

Articolo 8

Disposizione finanziaria

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente ordinanza si fa fronte mediante le risorse previste dall'articolo 5 del decreto legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

Articolo 9

Dichiarazione d'urgenza e provvisoria efficacia

1. In considerazione della necessità di dare urgente avvio alle operazioni di completamento del censimento dei danni ed alle attività tecniche necessarie per l'effettuazione degli interventi di riparazione con rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico e demolizione e ricostruzione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale (www.sisma2016.gov.it).
2. Le disposizioni contenute nell'articolo 7 hanno efficacia retroattiva e, pertanto, si applicano a decorrere: a) con riguardo alle previsioni di cui al primo, al secondo ed al terzo comma, dalla data di entrata in vigore dell'ordinanza commissariale n. 8 del 14 dicembre 2016; b) con riguardo alle previsioni di cui al quarto, al quinto, al sesto ed al settimo comma, dalla data di entrata in vigore dell'ordinanza commissariale n. 9 del 14 dicembre 2016; c) con riguardo alle previsioni di cui all'ottavo comma, dalla data di entrata in vigore dell'ordinanza commissariale n. 10 del 19 dicembre 2016.
3. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ed è pubblicata, ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sulla Gazzetta Ufficiale, sul sito istituzionale del Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, sui siti istituzionali della Regione Abruzzo, della Regione Lazio, della Regione Marche e della Regione Umbria, nonché sui siti istituzionali dei Comuni indicati nell'articolo 1, comma 1, del 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.



Vasco Errani

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n.235/2010 e dal D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

ALLEGATO “A”

Sostituito dagli Allegati dell'[ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017](#):

- [Allegato A](#), recante: “Schema di protocollo d’intesa tra il Commissario Straordinario e la Rete delle professioni dell’area tecnica e scientifica recante Criteri generali e requisiti minimi per l’iscrizione nell’Elenco speciale dei professionisti abilitati di cui all’[articolo 34, commi 1, 2, 5 e 7, Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189](#), schema di contratto tipo, censimento dei danni ed istituzione dell’Osservatorio della ricostruzione.”
- [Allegato B](#), recante: “Schema di protocollo d’intesa tra il Commissario Straordinario ed il Consiglio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati riunito nel Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali recante Criteri generali e requisiti minimi per l’iscrizione nell’Elenco speciale dei professionisti abilitati di cui all’[articolo 34, commi 1, 2, 5 e 7, Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189](#), schema di contratto tipo, censimento dei danni ed istituzione dell’Osservatorio della ricostruzione.”))

25

ALLEGATO “B”

Sostituito dall’[Allegato C dell’ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017](#), recante: “Schema contratto tipo per lo svolgimento di prestazioni d’opera intellettuale in favore di committenti privati per la ricostruzione post-sisma 2016”

ALLEGATO “C” segue alla pagina successiva



ALL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE
DELLA REGIONE _____

E PER CONOSCENZA
AL COMUNE DI _____

☐ **Richiesta di Contributo per la Riparazione**

Il sottoscritto _____ richiede contributi per la riparazione e rafforzamento locale relativi all'edificio della Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata allegata

☐ **Comunicazione inizio lavori ai sensi dell'art. 2 Ordinanza N. 4/2016**

Il sottoscritto _____ comunica che i lavori di riparazione e rafforzamento locale relativi all'edificio di cui alla sezione A del modello allegato, inizieranno in data ____ / ____ / ____

26

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

(art. 13 DLgs 196/2003)

Ai sensi dell'art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 196/2003) si forniscono le seguenti informazioni:

Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati nel presente atto saranno utilizzati dall'Ufficio Speciale e dal Comune nell'ambito dei procedimenti per i quali l'atto è reso e nelle attività dovute ad esso correlate.

Obbligatorietà: il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti; il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione o l'annullamento del procedimento.

Modalità: il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici.

Ambito di comunicazione: in relazione al procedimento ed alle attività correlate, l'Ufficio Speciale può comunicare i dati acquisiti ad altri Enti competenti ed in particolare al Commissario Straordinario per la Ricostruzione per le finalità descritte al successivo punto "Diffusione". I dati possono essere comunicati a terzi ai sensi della legge 241/1990, ove applicabile, e in caso di verifiche ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000.

Diffusione: I dati forniti saranno pubblicati secondo gli obblighi previsti dal Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e secondo quanto disposto dalle ordinanze del Commissario Straordinario ai fini della vigilanza sull'utilizzo corretto dei fondi assegnatigli, di prevenzione della criminalità, di contrasto alle infiltrazioni delle mafie, di lotta contro la corruzione e per il monitoraggio del processo di ricostruzione.

Diritti: il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi dell'art. 7 del DLgs 196/2003 rivolgendo le richieste all'Ufficio Speciale presso il quale viene depositata l'istanza.

Titolare del trattamento: Ufficio Speciale per la Ricostruzione

Responsabile del trattamento: Responsabile dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione presso cui viene depositata l'istanza.

Dichiarazione dell'Intestatario

- L'intestatario FIRMA, per presa visione della documentazione presentata, le sezioni: A, B, C, D, E, F, Z.

- Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1703 e ss. del codice civile, nomina e costituisce suo procuratore il progettista incaricato

Sig. _____ (cognome nome professionista)

per la presentazione delle istanze, progetti, dichiarazioni, attestazioni e di tutti gli allegati integrativi ad assolvimento degli adempimenti amministrativi previsti o richiesti dal Comune, nonché per il ritiro di atti e documenti inerenti la presente pratica

- Si dichiara di aver preso visione degli elaborati progettuali redatti e di approvarne il contenuto.

Data	Luogo	Firma

Dichiarazione del Progettista

- Il progettista FIRMA, per presa visione, le sezioni: A, B, C, D, E, F, Z.

- In qualità di procuratore e sottoscrittore con firma digitale della copia informatica del presente documento, consapevole delle responsabilità penali di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara:

ai sensi dell'art. 46.1 lettera u) del D.P.R. n. 445/2000 di agire in rappresentanza dei soggetti che hanno apposto la propria firma autografa nel quadro firme che precede;

che gli elaborati inoltrati per via telematica corrispondono e sono conformi ai documenti che sono stati previamente visionati e approvati dai titolari che ne hanno ricevuto duplicato informatico

- Il sottoscritto, in qualità di incaricato per l'adempimento agli obblighi di cui al D.Lgs. n. 231/2007 e, in particolare, all'identificazione dei soggetti sottoscrittori del presente documento, dichiara, sotto la propria responsabilità, che le firme apposte sul presente documento sono state apposte personalmente dai soggetti sottoscrittori del documento medesimo. Il sottoscritto dichiara altresì di avere verificato l'autenticità dei dati, delle informazioni e delle generalità riportate sullo stesso modulo.

Data	Luogo	Firma

Dichiarazioni degli altri soggetti coinvolti		
- I soggetti FIRMANO, per presa visione della documentazione presentata, le sezioni: B, C, E - Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1703 e ss. del codice civile, nomina e costituisce suo procuratore il progettista incaricato Sig. _____ (cognome nome professionista) per la presentazione delle istanze, progetti, dichiarazioni, attestazioni e di tutti gli allegati integrativi ad assolvimento degli adempimenti amministrativi previsti o richiesti dal Comune, nonché per il ritiro di atti e documenti inerenti la presente pratica		
Data	Luogo	Firma
Data	Luogo	Firma

29

A – LOCALIZZAZIONE DELL'IMMOBILE DANNEGGIATO DAL SISMA

Ubicazione dell'immobile danneggiato dal sisma	
COMUNE	CAP
INDIRIZZO	CIVICO

Estremi Catastali (Catasto terreni)			
SEZIONE	FOGLIO	MAPPAL	

B. – SOGGETTI COINVOLTI segue

Intestatario della richiesta		
COGNOME		NOME
CODICE FISCALE		
DATA NASCITA	COMUNE	PROVINCIA
__ / __ / __		
DOCUMENTO DI IDENTITA' NUMERO _____		
☐ <i>in proprio ovvero delegato dai proprietari della comunione come specificato nel quadro E1</i>		
☐ <i>in qualità di rappresentante legale od amministratore di condominio di</i>		
RAZIONE SOCIALE		
CODICE FISCALE / PARTITA IVA		
Indirizzo		
COMUNE		CAP
INDIRIZZO		CIVICO
EMAIL		TELEFONO
PEC		CELLULARE
<i>Richiedo di domiciliare tutta la corrispondenza presso l'indirizzo PEC del professionista incaricato</i>		

Professionista incaricato		
COGNOME		NOME
CODICE FISCALE		DOCUMENTO DI IDENTITA
DATA NASCITA	COMUNE	PROVINCIA
__/__/__		
N. ISCRIZIONE	ORDINE PROFESSIONALE	PROVINCIA
Indirizzo		
COMUNE		CAP
INDIRIZZO		CIVICO
EMAIL		TELEFONO
PEC		CELLULARE

Direttore lavori		
COGNOME		NOME
CODICE FISCALE		DOCUMENTO DI IDENTITA
DATA NASCITA	COMUNE	PROVINCIA
__ / __ / ____		
N. ISCRIZIONE	ORDINE PROFESSIONALE	PROVINCIA
Indirizzo		
COMUNE		CAP
INDIRIZZO		CIVICO
EMAIL		TELEFONO
PEC		CELLULARE
<i>Richiedo di domiciliare tutta la corrispondenza presso l'indirizzo PEC del professionista incaricato</i>		

Impresa assuntrice dei lavori	
COGNOME	NOME
CODICE FISCALE	DOCUMENTO DI IDENTITA

DATA NASCITA	COMUNE		PROVINCIA
__ / __ / ____			
<i>in qualità di rappresentante legale od amministratore di condominio di</i>			
RAGIONE SOCIALE			
CODICE FISCALE / PARTITA IVA			
Indirizzo			
COMUNE		CAP	
INDIRIZZO		CIVICO	
EMAIL		TELEFONO	
PEC		CELLULARE	
N. ISCRIZIONE	CASSA EDILE		PROVINCIA
<i>Richiedo di domiciliare tutta la corrispondenza presso l'indirizzo PEC del professionista incaricato</i>			

C – DATI GENERALI

Descrizione dell'intervento

Identificativi AeDES o FAST dell'edificio danneggiato dal sisma				
Sopralluogo				
CODICE RICHIESTA	SQUADRA	N. SCHEDA	DATA	
			__/__/__	
Edificio				
ISTAT REGIONE	ISTAT PROVINCIA	ISTAT COMUNE	N. AGGREGATO	N. EDIFICIO
Esito FAST			Esito AeDES	
☐ Utilizzabile ☐ Non utilizzabile ☐ Non utilizzabile per rischio esterno			☐ A - ☐ B - ☐ C - ☐ D - ☐ E - ☐ F	

Ordinanza Comunale di inagibilità	
Numero	
Data	

Destinazione e tipologia di edificio
☐ Prevalentemente residenziale
☐ Destinazione produttiva ma riconducibile a quella abitativa (es. alberghi, agriturismi, ...)
☐ Prevalentemente produttiva

Attestazioni SOA dell'impresa assuntrice dei lavori (solo per lavori > €150.000)	
CATEGORIA	
CLASSIFICA	

Quadro Economico da computo metrico estimativo relativo alle opere proposte per la contribuzione			
	IMPORTO IVA ESCLUSA	IVA	TOTALE IVA INCLUSA
<i>Opere strutturali</i>			
- Indagini e prove			
- Opere di pronto intervento			
- Opere su strutture			
<i>Finiture</i>			
- Finiture alle parti comuni			
- Finiture alle parti private			
<i>Spese Tecniche</i>			
- Spese tecniche complessive			
TOTALE			

Condizioni del cantiere dell'edificio danneggiato dal sisma
☐ la distanza da altri edifici su almeno due lati è inferiore a 2,5m e pertanto è di difficile accessibilità

D – ABITAZIONE / UNITA IMMOBILIARE DANNEGGIATA DAL SISMA
(ripetere questo quadro informativo per tutte le unità immobiliari presenti nella unità strutturale) segue

Alloggio / Unità Immobiliare numero: __

Destinazione d'uso

☐ A = Abitativo	☐ C = Commercio	☐ F = Servizi Pubblici
☐ B = Artigianale	☐ D = Uffici	☐ G = Turistico/Ricettivo
☐ C = Industriale	☐ E = Agricolo	☐ H = Altro

Condizioni particolari e vincoli

- ☐ Vincolata ai sensi dell'art. 136 del Dlgs 42/2004 (Notevole interesse pubblico)
- ☐ Vincolata ai sensi dell' art. 142 del Dlgs 42/2004 (In aree di interesse paesaggistico)

Superfici (esprese in mq)

Superficie utile netta abitazione / attività produttiva	
Superficie utile netta pertinenze interne	
Superficie utile netta pertinenze esterne	
Quota superficie parti comuni	
Superficie complessiva (TOT)	

Proprietari, usufruttuari o titolari di diritti di garanzia (aggiungere righe all'occorrenza)

NOME e COGNOME / RAGIONE SOCIALE	CF / P IVA	PROPRIETA	RESIDENTE
		___ %	☐
		___ %	☐
		___ %	☐

		___ %	[]
--	--	-------	-----

Eventuali affittuari o comodatari			
NOME e COGNOME / RAGIONE SOCIALE	CF / P IVA		RESIDENTE
			[]
			[]
			[]

Estremi di registrazione del contratto di locazione od usufrutto	
NUMERO DI REPERTORIO / CONTROPARTE	DATA DI REGISTRAZIONE

Polizza assicurativa	
[] L'unità immobiliare era assicurata per eventi sismici per un importo pari a	€ ____

37

Lavori sulle parti di proprietà esclusiva	
[] L'intervento NON prevede opere ammissibili a contributo sulle parti interne / di proprietà esclusiva	
[] L'intervento prevede opere sulle parti interne / di proprietà esclusiva per	€ ____ (IVA esclusa)
[] IVA per lavori sulle parti interne / proprietà esclusiva detraibile fiscalmente	

Dati identificativi delle UIU (catasto fabbricati) presenti nell'alloggio (aggiungere righe all'occorrenza)				
FOGLIO	MAPPALE	SUBALTERNO	CATEGORIA CAT.	PERTINENZA EST
				[]
				[]

E1 DICHIARAZIONI

L'intestatario, in applicazione degli art. 46 e 47 del [D.P.R. 28/12/2000 n° 445](#); consapevole della responsabilità penale, in caso di falsità in atti e di dichiarazione mendace, ai sensi dell'art. 76 del [D.P.R. 28/12/2000 n° 445](#)

DICHIARA

Procedura di selezione dell'impresa assuntrice dei lavori

di avere provveduto a selezionare l'impresa attraverso i criteri e le modalità indicate nel verbale allegato a questa istanza che riporta anche gli esiti del confronto economico fra le offerte pervenute ed il ribasso rispetto all'elenco unico prezzi.

Titolo ad effettuare la richiesta

di essere LEGITTIMATO a presentare la presente istanza:

☐ in quanto PERSONA FISICA PROPRIETARIA dell'unità strutturale

☐ in quanto amministratore della PERSONA GIURIDICA (impresa, consorzio, cooperativa a proprietà indivisa, associazione) PROPRIETARIA dell'unità strutturale

☐ in quanto DELEGATO in nome e per conto dei proprietari della unità strutturale riuniti in COMUNIONE indicati al quadro D - Unità immobiliare sezione "Proprietari, usufruttuari o titolari di diritti di garanzia" e pertanto allega procura speciale, dichiarazione sostitutiva atto notorietà e copia documenti di identità

☐ in quanto DELEGATO DI CONDOMINIO NON REGISTRATO a seguito di delibera di assemblea di condominio e pertanto allega copia del verbale a firma dei presenti e procura speciale da parte dei soli condomini richiedenti contributi per finiture interne e allega copia dei documenti di identità

☐ in quanto AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO REGISTRATO a seguito di delibera di assemblea di condominio e pertanto allega copia del verbale a firma dei presenti e procura speciale da parte dei soli condomini richiedenti contributi per finiture interne e allega copia dei documenti di identità

☐ IVA per l'intervento sulle parti comuni detraibile fiscalmente

Titolo abilitativo

che la domanda completa degli allegati previsti costituisce presentazione di Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) ai sensi dell'art. 6-bis DPR 380/2001

☐ che si provvederà ad integrare la presente istanza con tutta la documentazione necessaria all'ottenimento del titolo abilitativo edilizio nel termine di 30 giorni

Presentazione della richiesta / comunicazione informatica

☐ che si impegna a presentare successiva istanza di richiesta di contributi in via telematica non appena sarà disponibile la piattaforma all'uopo prevista dal Commissario Straordinario per la Ricostruzione.

☐ che si impegna a presentare successiva istanza di comunicazione di inizio lavori asseverata in via telematica non appena sarà disponibile la piattaforma all'uopo prevista dal Commissario Straordinario per la Ricostruzione.

Abusi edilizi

che l'immobile non è totalmente abusivo e non risulta interessato da ordini di demolizione, anche se sospesi con provvedimento giudiziale e che non ha usufruito di altri contributi pubblici.

Documento di identità

ai sensi dell'art. 38 comma 3 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445, alla presente autocertificazione viene allegata fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, dei sottoscrittori.

Diritti di terzi

si solleva l'amministrazione da ogni responsabilità riguardante i diritti di terzi, relativamente all'esecuzione delle opere di cui alla presente.

39

E2ASSEVERAZIONI

I progettisti incaricati della progettazione della direzione lavori o di altra attività professionale inerente l'intervento che assumono qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi dell'art. 29 comma 3 del [D.P.R. n. 380/2001](#), sotto la propria responsabilità e ai sensi degli artt. 359 e 481 del [codice penale](#), per le parti di competenza di ognuno,

ASSEVERANO

Assenza di conflitto di interessi

di non trovarsi in stato di conflitto di interessi con l'impresa assuntrice dei lavori ed in particolare di non avere alcun rapporto stabile (legale rappresentante, titolare, socio, direttore tecnico, ecc..) con le imprese invitate a partecipare alla selezione per l'aggiudicazione dei lavori e, conseguentemente, con quella scelta per la loro esecuzione negli ultimi 3 anni così come previsto dall'art. 34 del DL 189/2016 e s.m.i. e di averne dato comunicazione tramite apposita autocertificazione all'intestatario della presente istanza della quale si allega copia.

Regolarità contributiva

di avere verificato la regolarità dei versamenti previdenziali ed assicurativi dell'impresa affidataria ed esecutrice dei lavori.

Sismica

che l'intervento edilizio prevede opere strutturali da denunciare ai sensi della normativa regionale di riferimento e che l'intervento proposto è conforme alla vigente normativa sismica

Documentazione (autorizzazioni, altro)

☐ che l'intervento in progetto non necessita di ulteriore documentazione ai sensi delle normative di settore

☐ che l'intervento in progetto necessita della seguente documentazione obbligatoria ai sensi delle normative di settore:

Perizia asseverata

Si allega perizia asseverata dal tecnico incaricato della progettazione completa di adeguata documentazione che attesti:

- il nesso di causalità tra i danni rilevati e gli eventi sismici del 24 agosto e/o del 26 e 30 ottobre 2016
- il riferimento alla scheda AeDES ovvero alla dichiarazione di non utilizzabilità (FAST) emessa per l'edificio in questione

Si allegano inoltre i seguenti documenti:

Progetto degli interventi che si intendono eseguire con:

- descrizione dei danni rilevati e degli interventi necessari per rimuovere lo stato di inagibilità certificato dall'ordinanza comunale
- indicazione degli interventi edilizi da eseguire, corredata da adeguati elaborati a norma della vigente legislazione
- indicazione degli interventi strutturali da eseguire sviluppata con adeguati elaborati
- indicazione di eventuali opere di efficientamento energetico

Documentazione fotografica del danno subito dall'edificio

Computo metrico estimativo delle opere per le quali si richiede contributo, redatto sulla base del prezzario unico ai sensi dell'art. 6 comma 9 del DL 189/2016 e contenente i prezzi realmente offerti integrato con le spese tecniche distinte per ciascuna prestazione professionale richiesta e l'aliquota IVA applicata

Iscrizione dell'Impresa alla Anagrafe antimafia degli esecutori (art. 30 DL 189/2016)

☐ che l'impresa assuntrice dei lavori è regolarmente iscritta alla Anagrafe antimafia degli esecutori

☐ che l'impresa assuntrice dei lavori ha effettuato richiesta di iscrizione alla Anagrafe antimafia degli esecutori in data __ / __ / ____ e si allega la ricevuta di trasmissione

41

Iscrizione del Progettista all'Elenco speciale dei professionisti abilitati (art. 34 DL 189/2016)

☐ che il progettista è regolarmente iscritta all'elenco speciale dei professionisti abilitati

☐ che il progettista ha effettuato richiesta di iscrizione all'elenco speciale dei professionisti abilitati in data __ / __ / ____

☐ che il progettista si impegna ad iscriversi appena questo sarà disponibile

Iscrizione del Direttore dei Lavori all'Elenco speciale dei professionisti abilitati (art. 34 DL 189/2016)

☐ che il direttore lavori è regolarmente iscritta all'elenco speciale dei professionisti abilitati

☐ che il direttore lavori ha effettuato richiesta di iscrizione all'elenco speciale dei professionisti abilitati in data __ / __ / ____

☐ che il direttore lavori si impegna ad iscriversi appena questo sarà disponibile

F – VINCOLI

<i>Tutela storico-ambientale</i>
☐ L'immobile non è soggetto a vincoli
☐ Si elencano di seguito le autorizzazioni necessarie che verranno integrate nei successivi 30 giorni
☐ Si elencano di seguito le autorizzazioni necessarie che sono già state ottenute e che sono allegate

Z – ALLEGATI

Sono allegati alla presente istanza i seguenti documenti:

Atti

- ☐ Procura speciale in copertina del presente modulo
- ☐ Documenti di identità di tutti i soggetti dell'istanza
- ☐ Delega dei comproprietari della comunione
- ☐ Verbale di assemblea di condominio
- ☐ Polizza assicurativa
- ☐ Verbale selezione impresa contenente il ribasso applicato
- ☐ _____
- ☐ _____

Elaborati progettuali

- ☐ Planimetria dello stato di fatto dell'immobile
- ☐ Perizia asseverata danni
- ☐ Scheda AeDES / FAST ove esistente
- ☐ Progetto architettonico degli interventi che si intendono svolgere
- ☐ Progetto strutturale degli interventi che si intendono svolgere
- ☐ Documentazione fotografica del danno subito dall'edificio
- ☐ Computo metrico estimativo delle opere redatto con i prezzi offerti
- ☐ _____
- ☐ _____

Sismica

☐ Progetto delle strutture ai sensi delle Leggi regionali vigenti

☐ _____

☐ _____

☐ _____

Pareri ed atti di assenso

☐ Autorizzazione paesaggistica

☐ Autorizzazione della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici

☐ _____

☐ _____

Altro

☐ _____

☐ _____

☐ _____